



A.C. 1367 “disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica

Il concetto di dote educativa è sicuramente da considerarsi positivo laddove prevede di riunire tutte le misure previste per la lotta alla dispersione e diritto allo studio in questa unica misura chiamata appunto “dote educativa”. L’importo massimo annuo previsto di 500 euro per alunno è previsto quale sostegno economico per le famiglie con ISEE non superiore a 45.000 euro, target previsto per tutto il percorso educativo dei figli e finalizzato al superamento delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali invece ci sembra debba contenere. Sulla soglia non si evince se ci sia una modularità al suo interno e riteniamo necessario concentrarsi sulle fasce più deboli per evitare che quest’ultime per ragioni di opportunità possano utilizzare la somma solo per materiale necessario e non già per attività extrascolastiche riproponendo dunque un divario tra i diversi soggetti interessati.

L’importo della dote su carta telematica, infatti, può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, materiale scolastico, servizi di supporto alle attività di studio. La somma può essere utilizzata anche per la partecipazione a iniziative coerenti con le attività previste dalle istituzioni scolastiche nell’ambito del piano triennale dell’offerta, per lo svolgimento di attività culturali e artistiche anche in ambito extrascolastico. Riteniamo positivo il fatto che la somma non costituisca base imponibile.

Segnaliamo una criticità nella modalità scelta per “prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale e di povertà culturale ed educativa, garantire il benessere degli studenti, ridurre l’abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica”, ovvero mediante la “predisposizione di uno o più progetti”. La CGIL considera che, rispetto a bisogni sociali ed educativi così importanti e, a fronte della necessità di considerare universale il diritto all’istruzione, sia indispensabile abbandonare la logica dei finanziamenti “a bando” e affrontare in modo stabile e sistematico, oltre che diffuso e capillare, la prevenzione della dispersione e del disagio scolastico. Pertanto, l’idea di finanziare la collaborazione di figure come il pedagogo e lo psicologo con le scuole che rilevassero la necessità di consulenza con queste professionalità “esterne” dovrebbe essere consolidata con un incremento degli organici di queste professioni, inquadrate all’interno degli Enti Locali e delle ASL.

Una ulteriore riflessione e una specifica valutazione critica merita l'introduzione, nel medesimo ambito, della figura dell'educatore socio-pedagogico. Infatti, al fine di mantenere una fruizione effettiva del diritto universale all'istruzione, il sistema scolastico nazionale assicura la professionalità dei docenti, che non può essere surrogata con interventi extrascolastici: sarebbe un errore demandare a soggetti esterni la competenza pedagogica che rientra a pieno titolo nel profilo professionale del docente. Ad avviso della CGIL, invece, l'investimento proposto dovrebbe ampliare e consolidare quell'infrastruttura immateriale che è rappresentata dal tempo che gli studenti e le studentesse trascorrono a scuola. Ciò può avvenire mediante il finanziamento dell'ampliamento degli organici di docenti e personale ATA per una graduale generalizzazione del tempo pieno alla scuola primaria e del tempo prolungato alla scuola secondaria di I grado (compresa la valenza didattica del tempo dedicato alla mensa che invece nel disegno di legge appare solo come aspetto organizzativo), perché sia resa universale e obbligatoria la scuola dell'infanzia e, parimenti, perché l'obbligo scolastico sia innalzato almeno a 18 anni.

Sul Fondo per il sostegno e lo sviluppo della "comunità educante" destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio riteniamo che sia opportuno modificare tale denominazione per evitare improprie sovrapposizioni con la definizione di comunità educante riportata nell'art. 32 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 il quale definisce composizione e compiti con specifico riguardo alle istituzioni scolastiche. Infatti il concetto di "comunità educante" di cui al provvedimento in oggetto nel momento intende inglobare tutti i soggetti presenti sul territorio coinvolti nella stesura di patti di comunità potrebbe risultare fuorviante. Si tratta di realtà differenti dalla scuola che non possono essere messi sullo stesso piano delle istituzioni scolastiche per quel che concerne la coprogettazione finalizzata ad arricchire l'offerta formativa. Riteniamo che la scuola sia il centro della progettazione educativa e formativa e non uno dei tanti soggetti deputati a funzioni educative.

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DELLA DOTA DOTA EDUCATIVA	
Art. 1. (Dote educativa)	
<p>1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini in tutto il territorio nazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, è istituita la dote educativa quale misura finalizzata al sostegno economico delle famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e al superamento delle disuguaglianze socioculturali e territoriali, anche al fine di prevenire e di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.</p> <p>2. La dote educativa è un beneficio economico concesso su base annua, nel limite di spesa di cui all'articolo 4, tramite l'assegnazione di una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di 500 euro, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extrascolastiche espressamente indicate all'articolo 3.</p> <p>3. Le somme assegnate tramite la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, di registrazione e di gestione della Carta nonché l'importo della dote concessa nell'ambito delle risorse disponibili.</p>	<p>2025-26 è istituito un “fondo per l'equità educativa”</p> <p>Al fondo si accede nel limite di spesa.....</p> <p>da utilizzare esclusivamente per garantire l'accesso ad attività scolastiche ed extrascolastiche individuate tra quelle espressamente indicate all'articolo 3 entro un corrispettivo massimo di costi pari a € 500. Gli importi a tal fine impegnati non rilevano ai fini del computo.....</p> <p>..nonché il corrispettivo dell'importo attribuibile nell'ambito delle risorse disponibili.....</p>
Art. 2. (Beneficiari)	
<p>1. La dote educativa è concessa, su richiesta, alle studentesse e agli studenti residenti nel territorio nazionale iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 45.000 euro.</p>	<p>La «Carta» è concessa</p>
Art. 3. (Utilizzo della Carta)	
<p>1. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento ed è utilizzabile non oltre la fine del medesimo anno scolastico per l'acquisto di beni e servizi connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche.</p> <p>2. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:</p> <p>a) l'acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;</p>	

<p>b) l'acquisto di materiale di cancelleria scolastica;</p> <p>c) l'acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;</p> <p>d) la partecipazione a iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;</p> <p>e) lo svolgimento di attività culturali e artistiche nonché di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extrascolastico.</p> <p>3. Ai fini dell'utilizzo della Carta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, denominata « La mia dote educativa », accessibile tramite applicazione su dispositivi mobili. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, degli enti o delle associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi di cui al comma 2. La Carta ha carattere individuale e può essere utilizzata presso gli operatori accreditati esclusivamente dal beneficiario registrato.</p>	<p>b) l'acquisto di materiale di cancelleria scolastica presso strutture convenzionate</p> <p>presso strutture convenzionate</p> <p>..volontariato svolte anche in ambito extrascolastico presso strutture convenzionate.</p>
<p>Art. 4. (Disposizioni finanziarie)</p>	
<p>1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la dote educativa, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione del Fondo può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese</p>	<p>...il "Fondo per l'equità educativa" di seguito denominato « Fondo »,</p> <p>a decorrere dall'anno 2025</p>

<p>successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:</p> <p>a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>del bilancio triennale 2025-27</p> <p>l'anno 2025</p>
<p>Art. 5. (Campagne informative)</p>	
<p>1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di specifiche e periodiche campagne di informazione destinate ai potenziali beneficiari della Carta, attraverso tutti i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché i principali organi di stampa, al fine di diffondere le informazioni circa le modalità di assegnazione della Carta e l'utilizzo della piattaforma « La mia dote educativa ».</p> <p>2. All'onere derivante dal comma 1, complessivamente valutato in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</p>	
<p>CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPO PIENO E MENSE SCOLASTICHE Art. 6. (Graduale estensione del tempo prolungato)</p>	
<p>1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il successo formativo delle studentesse e degli studenti del primo ciclo di istruzione, è esteso, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano ed è altresì garantito il servizio di mensa scolastica.</p>	

<p>2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, componente 1, investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno e mense » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</p> <p>Tutte le misure precedenti dovranno prevedere le necessarie risorse aggiuntive in termini di organico docente e ATA.</p>
<p>CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNITÀ EDUCANTE PATTI DI COMUNITA' Art. 7. (Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei patti di comunità della comunità educante)</p>	
<p>1. Per realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo dei patti di comunità della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di promuovere reti di sussidiarietà e la corresponsabilità socioeducativa, di garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, di collaborare con i docenti, con il personale ATA e con i genitori nelle relazioni con gli studenti, di potenziare le reti educative con gli enti locali, con gli enti del Terzo settore e con tutti i soggetti che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per</p>	<p>..... del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della salute, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo ...</p>

<p>l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.</p> <p>2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche e educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e da più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'intervento dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, a prevenire e a recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale e di povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli studenti, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso l'intervento dello psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e di disturbo psicoemotivo.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, i criteri per la predisposizione dei patti educativi e dei progetti di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno 2023, in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</p>	<p>...dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, individuati su nomina dell'ente locale, a prevenire e a recuperare ,,.,.,.,</p> <p>l'intervento dello psicologo, individuato ugualmente con nomina a carico dell'ente locale, nelle situazioni di disagio</p> <p>...valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2025, in 20 milioni di euro per l'anno 2026 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante.....</p>
--	---